



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 93

Gestione servizio idrico integrato - determinazioni

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 16:30 del giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Falda dott. Enrico, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 16:50.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Falda dott. Enrico, 3) Lauro dott. Corrado, 4) Valenzano prof. Nicolò, 5) Tagliano dott. Andrea, 6) Ponso Giorgio, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Andreis avv. Daniela, 9) Bravo geom. Gianpiero, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Pertosa Fabio, 12) Piano avv. Alessandra, 13) Bachiorrini arch. Fulvio, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Demarchi Paolo, 16) Scaletta Paolo, 17) Savio avv. Carlo.

Sono assenti i Signori

Lauro dott. Corrado, Andreis rag. Domenico, Scaletta Paolo, Savio avv. Carlo.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono assenti i Signori

Gullino dott.ssa Attilia.

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; sono presenti i Signori: Demarchi geom. Eros.

Il Signor Falda dott. Enrico, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Richiamata la discussione congiunta avvenuta per i punti 15 “Revisione ordinaria delle partecipazioni ... - ricognizione partecipazioni possedute”, 16 “Avvio del procedimento di alienazione della partecipazione detenuta nella società Alpi Acque S.p.a. ...” e 17 “Gestione servizio idrico integrato – determinazioni”, terminata la votazione dei punti 15 “Revisione ordinaria delle partecipazioni ... - ricognizione partecipazioni possedute” e 16 “Avvio del procedimento di alienazione della partecipazione detenuta nella società Alpi Acque S.p.a. ...” all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio pone in votazione il seguente punto dell’ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti il d.lg. n. 152/2006, il d.lg. n. 50/2016 e il d.lg. n. 175/2016;

Premesso che la normativa vigente in materia di servizio idrico integrato prevede che gli enti locali devono obbligatoriamente partecipare all’ente di governo dell’ambito, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche (art. 147, comma 1, d.lg. 3 aprile 2016, n. 152);

Rilevato che, per conseguenza, spetta all’ente di governo d’ambito il compito di deliberare la forma di gestione, fra quelle previste dall’ordinamento europeo, nonché di provvedere all’affidamento del servizio (art. 149-*bis*, d.lg. n. 152/2006);

Dato atto che, in data 27 marzo 2019 l’ente di governo dell’ambito n. 4 Cuneese (di seguito, “EGATO”) ha adottato la deliberazione n. 6/2019, mediante la quale la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito n. 4 Cuneese è stata affidata alla Società Consortile CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI S.C.R.L. (“CoGeSi”) a totale capitale pubblico locale, che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti *in house*;

Rilevato che la medesima deliberazione ha stabilito che tale affidamento divenga effettivo dal 1° luglio 2019 per quei Comuni già gestiti, per l’intero servizio o per parte di esso, dagli attuali Gestori interamente pubblici, mentre diventerà effettivo, per gli altri territori, dal pagamento da parte del Gestore subentrante del Valore Residuo (VR) al Gestore uscente (condizione, quest’ultima, nella quale si trova il Comune di Saluzzo);

Considerato che, in forza del principio di unicità della gestione, deriva da quanto precede che anche il servizio idrico integrato del Comune di Saluzzo è destinato ad essere svolto dal Gestore prescelto dall'EGATO, e ciò a far tempo dalla predetta data del pagamento, da parte del nuovo Gestore, del Valore Residuo al Gestore uscente;

Considerato inoltre che, configurandosi il nuovo Gestore CoGeSi come società *in house*, è necessario che gli enti locali dell'ambito partecipino a tale soggetto, secondo il modello dell'*in house providing*, e dunque che i medesimi enti svolgano sul Gestore un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Rilevato che, in ragione della particolare struttura societaria di CoGeSi, la partecipazione ad essa secondo il modello *in house* può avvenire secondo due modalità alternative: o attraverso la partecipazione diretta dell'ente locale a CoGeSi, oppure attraverso la partecipazione dell'ente locale a una delle società consorziate, socie di CoGeSi stessa;

Rilevato altresì che, ai sensi del suo statuto, CoGeSi è infatti è strutturata per operare secondo il modello c.d. *in house providing*, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti che la partecipano, direttamente e indirettamente, quale affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i comuni della Provincia di Cuneo, facenti parte dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale-4 Cuneese;

Considerato che la possibilità che il modello *in house* sia integrato tanto mediante la partecipazione diretta dell'ente all'affidatario, quanto mediante la partecipazione indiretta è confermato sia dal citato art. 149-bis del d.lg. n. 152/2006, ai sensi del quale “*l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*”, sia dall'art. 5 del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale “*Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.*”;

Ritenuto che, ai fini di conformare la disciplina del servizio idrico integrato alle disposizioni dettate dal d.lg. n. 152/2006, nonché alle determinazioni assunte dall'EGATO, si

rende quindi necessario deliberare in ordine alla partecipazione del Comune di Saluzzo a CoGeSi, al fine di strutturare un modello *in house* quale presupposto per la gestione del servizio idrico integrato nelle forme stabilite dall'EGATO medesimo;

Considerato, a tale riguardo, che il Comune di Saluzzo, all'esito di un articolato percorso, ha adottato la delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 20 dicembre 2018, mediante la quale si è disposto che la partecipazione detenuta dal Comune nella società Alpi Acque S.p.A., pari al 3,704%, non potesse più considerarsi ammissibile per il comune di Saluzzo, quantomeno a decorrere dalla data di cessazione della proroga del servizio, in quanto tale società non può più svolgere attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, come previsto dall'art. 4 del d.lg. 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, di seguito anche "TUSP");

Richiamato il fatto che il Comune è addivenuto a questa determinazione, in attuazione delle citate disposizioni del TUSP, in ragione del fatto che la partecipazione nella società Alpi Acque S.p.A. era stata originariamente acquisita in quanto tale società svolgeva le funzioni di soggetto gestore del servizio idrico integrato; tuttavia, in forza della normativa sopravvenuta nel settore del servizio idrico integrato, la medesima società non possiede più le caratteristiche per svolgere tali funzioni, e ciò *a maggior ragione* dal momento che l'Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" (EGATO), con propria delibera n. 12 del 7 maggio 2018, ha approvato la scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato identificandola nell'affidamento a una società interamente pubblica *in-house* a tipologia consortile; poiché Alpi Acque S.p.A. non presenta le caratteristiche corrispondenti a tale modello societario, essa non può svolgere (né può candidarsi a svolgere, in ragione dell'assetto societario che la caratterizza) tale ruolo, con la conseguenza che la partecipazione nella medesima detenuta da parte del Comune di Saluzzo non è riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dall'art. 4, comma 2 del d.lg. n. 175/2016;

Dato atto che, in conseguenza di quanto precede, il Comune di Saluzzo delibera l'avvio del procedimento di alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Saluzzo in Alpi Acque S.p.A. il che, da una parte, costituisce adempimento non rinviabile alle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica, e dall'altra non incide sulla continuità della gestione da parte di Alpi Acque S.p.A., gestione che proseguirà sino

all'avvenuto pagamento da parte del nuovo gestore del Valore Residuo, e dunque indipendentemente dal fatto che nel frattempo il Comune di Saluzzo alieni la partecipazione che detiene in Alpi Acque S.p.A.;

Ritenuto che costituisce dunque atto complementare al predetto l'assunzione delle opportune deliberazioni inerenti alla partecipazione del Comune di Saluzzo in CoGeSi;

Rilevato, al riguardo, che ai sensi del d.lg. n. 175/2016, il Comune può acquisire partecipazioni in società che svolgano una delle attività previste dall'art. 4 di tale provvedimento, fra le quali figura la *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*; tale circostanza ricorre nel caso di specie, il che autorizza il Comune ad acquisire la partecipazione in discorso;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 7 e 8 del medesimo d.lg. n. 175/2016 la deliberazione di acquisizione di partecipazioni in società pubblica è soggetta a stringenti oneri di motivazione analitica;

Considerato inoltre che,

- nel caso di specie, la necessità di acquisire una partecipazione societaria è imposta dalla vigente disciplina in materia di gestione del servizio idrico integrato, che prescrive al Comune di aderire al Gestore del servizio idrico integrato prescelto dall'EGATO, e dalla forma gestionale prescelta dall'EGATO medesimo, che richiede la strutturazione di un rapporto *in house* fra il Comune e il soggetto gestore (forma che presuppone, a sua volta, l'acquisizione di una quota di partecipazione);
- in questo contesto, la discrezionalità che residua in capo al Comune di Saluzzo attiene alla scelta se disporre di una partecipazione diretta in CoGeSi, oppure in una delle società consorziate di CoGeSi medesima;
- i criteri sulla base dei quali questa scelta va compiuta devono tenere in particolare considerazione (anche ai sensi dell'art. 5 del d.lg. n. 175/2016) i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- a questo riguardo, va rilevato che il Comune di Saluzzo è già titolare della partecipazione societaria in una delle società consorziate di CoGeSi: infatti, con effetto dal 1° gennaio 2019 il Comune di Saluzzo ha incorporato il Comune di Castellar, succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi; quest'ultimo Comune deteneva

partecipazioni societarie unicamente nella società A.C.D.A. s.p.a. (Azienda Cuneese dell'Acqua, di seguito “ACDA”), che provvedeva alla gestione del servizio idrico integrato;

- ACDA detiene a sua volta una partecipazione nella società CoGeSi, configurandosi dunque come una sua consorziata;
- per conseguenza, a seguito della predetta incorporazione del Comune di Castellar in quello di Saluzzo, e per effetto del successivo affidamento da parte dell'EGATO a CoGeSi della gestione del servizio idrico integrato, il Comune di Saluzzo è già titolare di una partecipazione diretta nella società ACDA (e dunque di una partecipazione indiretta nella società CoGeSi);
- l'art. 5 dello Statuto CO.GE.SI. vincola comunque l'adesione di soci, al possesso da parte dei medesimi di “strutture” inerenti alla gestione;
- in ragione di tali elementi, appare maggiormente rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa che il Comune di Saluzzo mantenga tale partecipazione in ACDA, anziché acquisire una partecipazione diretta in CoGeSi, e ciò in quanto:
 - (a) il mantenimento della partecipazione in ACDA, con gestione estesa a questo punto all'intero ambito territoriale di Saluzzo, consentirebbe di uniformare il regime della gestione del servizio idrico integrato, concentrando in una sola società la partecipazione necessaria a garantire una efficace gestione del servizio su tutto l'odierno territorio comunale;
 - (b) ACDA è società che, anche attraverso le trasformazioni effettuate nel corso del tempo, opera da oltre quarant'anni nel settore della gestione dei segmenti del servizio idrico integrato e presenta competenze ed esperienze tecniche e gestionale di assoluto rilievo, che danno ampie garanzie in ordine al suo ruolo di soggetto operativo, in grado di costituire elemento di raccordo fra l'interesse pubblico all'efficiente gestione del servizio idrico integrato, perseguito dal Comune di Saluzzo, e le attività svolte dal soggetto gestore prescelto dall'EGATO;
 - (c) ciò consente di strutturare adeguatamente il rapporto di *in house providing* con il soggetto gestore, tenuto conto dei meccanismi statutari che consentono al Comune di Saluzzo di esercitare, congiuntamente agli altri enti locali e per il tramite di ACDA, su

CoGeSi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- la partecipazione in ACDA è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Saluzzo, posto che ACDA partecipa a CoGeSi, gestore per il servizio idrico integrato individuato dall'ATO per tutto l'ambito provinciale, scelta alla quale questo ente deve conformarsi, mediante l'adozione di specifico atto deliberativo di adeguamento per il servizio integrale su tutto il proprio territorio, attualmente erogato da ACDA limitatamente all'acquisito territorio di Castellar;
- peraltro, sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, va considerato che:
 - a) ACDA ha un capitale sociale pari ad Euro 5.000.000,00, diviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
 - b) ai sensi dello statuto sociale di ACDA, gli enti locali partecipano al capitale sociale *“in ragione del numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento e del conferimento di beni diversi dalle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”*;
 - c) sulla base dell'ultimo censimento, il Comune di Saluzzo ha un numero di abitanti pari a 17.224 abitanti; il numero di abitanti degli enti locali attualmente partecipanti la società ACDA è estimativamente pari a 215.500;
 - d) ne deriva che appare congruo che la quota partecipativa del Comune di Saluzzo sia in futuro incrementata, secondo valutazioni congiunte tra società e Comune, e in esito alla definizione della alienazione delle quote detenute in Alpiacque e/o chiusura del procedimento di determinazione del valore industriale residuo, definizione quest'ultima che costituisce presupposto per l'avvio della gestione di ACDA sulla restante parte del territorio comunale; tenendo in particolare considerazione l'esigenza di adeguata rappresentanza istituzionale del Comune di Saluzzo, in relazione anche alla quota partecipativa così come sarà definita, a sua volta correlata agli elementi sopra richiamati (compresi i dati demografici);
 - e) ove, al ricorrere dell'evenienze, le quote disponibili nella società ACDA non consentano di raggiungere l'entità che dovesse essere stabilita, è ragionevole presumere che la società, ai sensi dello statuto, potrà ricorrere all'emissione di nuove azioni finalizzate a favorire l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale ovvero ad altra

modalità che sarà prescelta dalla società per l'emissione di nuove azioni, e quindi – per esempio – anche mediante il conferimento di *asset*;

- f) l'acquisto della partecipazione in ACDA al valore nominale presenta profili di peculiare convenienza, atteso che, a fronte di un capitale di Euro 5.000.000,00, la società ha registrato, nel bilancio di esercizio 2018, un patrimonio netto di oltre 43.000.000,00;
- g) considerato che il Comune di Saluzzo, come sopra evidenziato, ha disposto l'avvio del procedimento per la dismissione delle quote attualmente detenute in AlpiAcque e che tali quote sono pari al 3,704% del capitale della società, sulla base dei dati economici della società (e fermo restando che dovrà essere al riguardo ottenuta appropriata perizia estimativa), è ragionevole attendersi che dalla dismissione della predetta partecipazione possano giungere al Comune (anche non considerando, prudenzialmente, eventuali offerte migliorative) ricavi superiori alla provvista necessaria per future ulteriori acquisizioni di quote, fino a un valore che al momento pare opportuno individuare nel 2% del capitale sociale di ACDA; per acquisizioni di quote per un valore superiore (tenendo conto dei dati demografici sopra richiamati, si reputerebbe congrua una partecipazione fino all'8%), si rinvia a quanto sopra specificato;
- infine, va rilevato che, in ragione della peculiare successione fra soggetti gestori, descritta nei punti che precedono (e in forza della quale il gestore uscente AlpiAcque proseguirà nella gestione del servizio sin tanto che non sarà ad esso corrisposto il Valore Residuo), l'efficacia dell'eventuale modifica della partecipazione in ACDA può essere differita al momento in cui terminerà la gestione di AlpiAcque (e dunque allorché sarà intervenuto il pagamento del valore residuo);

Ritenuto opportuno autorizzare il Sindaco, la Giunta e la Dirigenza, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni atto necessario e opportuno per l'attuazione della presente deliberazione, in osservanza del T.U.S.P.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla Conferenza dei capigruppo in data 11.12.2019;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in data 18.12.2019;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi

dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 17.12.2019;
- parere favorevole del Dirigente Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 18.12.2019;

Con voti favorevoli 10 su 13 presenti e n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Piano, Bachiorrini, Demarchi,

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto che in forza delle determinazioni dell'ATO 4 Cuneese (EGATO), l'affidamento del servizio idrico integrato per tutto l'ambito territoriale di Saluzzo è attribuito in capo al gestore scelto dall'EGATO cuneese, e diventerà effettivo dal pagamento da parte del Gestore subentrante del Valore Residuo (VR) al Gestore uscente.
- 3) Di mantenere la partecipazione del Comune di Saluzzo nella società ACDA, partecipazione per tramite della quale il Comune partecipa al soggetto gestore individuato CoGeSi.
- 4) Di stabilire che la quota partecipativa del Comune di Saluzzo sia incrementata, secondo valutazioni congiunte tra società e Comune, in esito alla chiusura del procedimento di determinazione del valore industriale residuo e adempimenti consequenziali, definizione che costituisce presupposto per l'avvio della gestione di ACDA sulla restante parte del territorio comunale.
- 5) Di sottolineare in questo contesto l'esigenza di adeguata rappresentanza istituzionale del Comune di Saluzzo, in relazione anche alla quota partecipativa così come sarà definita, a sua volta correlata agli elementi richiamati in premessa (compresi i dati demografici), quota partecipativa che si reputa congruo possa arrivare fino all'8%, e comunque secondo le determinazioni congiunte Comune/Società.
- 6) Di richiamare quanto indicato in premessa in merito alla sostenibilità finanziaria; in

particolare, alla spesa occorrente per la modifica della partecipazione in ACDA si farà fronte mediante i proventi derivanti dalla dismissione delle quote nella partecipata ALPI ACQUE ovvero mediante altri proventi consequenziali alla definizione e pagamento del Valore industriale residuo, coerentemente con l'entità dei medesimi; per importi eccedenti sono invece fatte salve le modalità ulteriori prescelte dalla società come più sopra indicato.

- 7) Di autorizzare il Sindaco, la Giunta e la Dirigenza, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni atto necessario e opportuno per l'attuazione della presente deliberazione, in osservanza del T.U.S.P..
- 8) Di disporre che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Falda dott. Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè dal 13.02.2020 al 28.02.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 23.02.2020 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria
